

Sono state diffuse note di chiarimento, inerenti l'esame di abilitazione forense 2020 (spostato 2021), in seguito al d.l. [31/2021](#).

Si riporta di seguito il testo.



M_DG.CORTE d'Appello di TORINO - Prot. 31/03/2021.0004637.E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello
LORO SEDI

OGGETTO: decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2020, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, in ragione dello stato di emergenza sanitaria in cui versa il Paese e della correlata impossibilità di organizzare in sicurezza le prove scritte (vedi preambolo), previste in via ordinaria dall'art. 20 ss. del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dagli artt. 46 ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha introdotto un regime speciale per disciplinare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, limitato alla sola sessione 2020.

La norma opera un bilanciamento tra l'esigenza di garantire un pronto accesso alla professione forense e la necessità di non prescindere interamente dalla tradizionale funzione di filtro svolta dalle prove scritte: l'esame di abilitazione è stato così congegnato su una duplice prova orale, svolta con modalità differenti, la prima delle quali dovrebbe sostituire, di fatto, la fase delle prove scritte.

Tenuto conto della necessità di accelerare i tempi di svolgimento della fase relativa alle prime prove orali, che hanno sostituito il tradizionale filtro selettivo demandato alle prove scritte, questa amministrazione dovrà procedere a incrementare in modo significativo le sottocommissioni d'esame, rispetto a quelle tradizionalmente istituite presso ogni distretto, secondo il seguente prospetto, differenziato per numero di domande di partecipazione presentate, già comunicato alle SS.VV. e che per comodità di lettura si ripropone:

Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano): n. 35 sottocommissioni;

Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni;

Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze): n. 9 sottocommissioni;

Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni;

Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni;

Fascia F (Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento): n. 1 sottocommissione.

Nella piena consapevolezza che la formula individuata dal decreto legge determinerà notevoli aggravii organizzativi, anche in considerazione della necessità di concentrare al massimo la durata della prova, si ringraziano sin da adesso le SS.VV. per la preziosa collaborazione.

In considerazione di quanto sopra rappresentato e al fine di iniziare celermente l'organizzazione della procedura d'esame si pregano le SS.VV. di voler immediatamente avviare un monitoraggio degli spazi disponibili per l'allestimento dei locali in cui sia possibile individuare le postazioni di lavoro, dotate degli strumenti informatici che consentano il collegamento a distanza con ciascuna commissione d'esame e che possano ospitare, in sicurezza, il candidato da esaminare e il segretario.

Il decreto legge n. 31 non ha modificato il principio secondo il quale il praticante deve sostenere l'esame presso la Corte di appello nella quale ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha certificato l'avvenuto compimento della pratica professionale.

Questa disposizione, tuttavia, va raccordata con quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 31/2021 e impone di distinguere la fase connessa al primo orale dal secondo.

Per il primo orale, il primo comma, a presidio di un fondamentale principio di imparzialità e trasparenza, già avvertito dalla vigente disciplina in base alla quale la prova scritta dell'esame di avvocato viene corretta, previo abbinamento, da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha espletato l'esame (cfr. art. 2 del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112), stabilisce che la prima prova orale è sostenuta dinanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo entro il termine di 10 giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale. Si rammenta, al riguardo, che la commissione d'esame, per la prima prova orale, sarà collegata esclusivamente da remoto (art. 4 del decreto-legge n. 31/2021); l'obbligo del collegamento da remoto riguarda il contatto tra la sottocommissione e il candidato, ma nulla impedisce che i commissari possano, nel rispetto delle disposizioni vigenti, aggregarsi tra loro e collegarsi insieme con gli uffici dove si trova il candidato. Poiché l'impegno organizzativo per gli uffici che dovranno ospitare i candidati sarà particolarmente oneroso, è auspicabile che i singoli commissari provvedano con mezzi autonomi al collegamento telematico con l'ufficio ove sarà presente il candidato da esaminare.

Il meccanismo che ne deriva è assolutamente peculiare, in quanto ciascun candidato verrà esaminato da una sottocommissione istituita presso una diversa Corte di appello rispetto a quella presso la quale sostiene la prova, con la conseguenza che ciascun esame contestualmente coinvolgerà due Corti di appello: quella presso la quale il candidato risulta iscritto e ove effettuerà la prova, la quale deve mettere a disposizione i locali e il personale amministrativo con funzioni di segretario e quella presso cui è istituita la sottocommissione esaminatrice. Altra peculiarità prevista nel decreto legge n. 31/2021, che costituisce mera conseguenza della scissione tra Corte di appello ove è istituita la sottocommissione e Corte di appello di appartenenza del praticante esaminato, è



data dalla struttura della sottocommissione, considerato che questa è istituita presso una determinata Corte di appello, ma le funzioni di segretario della stessa sottocommissione verranno svolte da personale di altra Corte di appello, quella di appartenenza del candidato.

Questo meccanismo per potere efficacemente operare presuppone un costante coordinamento tra gli uffici delle due Corti di appello interessate.

Al fine di contenere il più possibile i tempi di durata dell'esame, pur nel rispetto della autonomia organizzativa che spetta alla commissione esaminatrice, sarebbe auspicabile che ciascuna sottocommissione potesse fissare due sedute a settimana e che per ciascuna seduta potesse esaminare almeno 6 candidati: il che impone uno sforzo sinergico particolarmente intenso, si da realizzare l'obiettivo tendenziale di completare la prima fase delle prove orali entro la fine del mese di luglio 2021.

Da un punto di vista organizzativo, il secondo orale recupera le modalità tradizionali, in quanto i candidati che abbiano superato il primo orale verranno esaminati da sottocommissioni istituite presso la stessa Corte di appello del candidato. Nell'auspicio che le condizioni sanitarie lo consentano, la prova dovrebbe svolgersi in presenza, secondo le modalità tradizionali: il quarto comma dell'art. 4, infatti, prevede che *"la seconda prova orale ... può svolgersi con le modalità di cui al comma 2"* (dunque con modalità di collegamento da remoto), lasciando così intendere che se non si opti, con una scelta riservata alla commissione, per questa soluzione l'esame avverrà in presenza.

Si ricorda che a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 31/2021 *"Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia presso ciascun distretto di Corte di appello"*.

Poiché grava sulle SS.VV. l'onere di reperire il personale amministrativo che dovrà svolgere la funzione di segretario di commissione, si raccomanda una pronta interlocuzione con tutti gli uffici giudiziari dell'intero distretto ed, eventualmente, con altre amministrazioni, al fine di consentire di individuare una ampia platea di soggetti per soddisfare le esigenze organizzative delle sottocommissioni ed evitare rallentamenti nel programma delle attività di esame.

Inoltre, al fine di alleggerire il peso organizzativo gravante sugli uffici della Corte di appello, l'art. 4, comma 3, ha previsto che *"Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione"*.

La norma, pertanto, limitatamente alla prima prova orale, consente ai Presidenti di Corte di appello di avvalersi anche dei locali, strutture e personale dislocati presso tutti gli uffici giudiziari e i consigli dell'Ordine del distretto.

Qualora il decentramento dello svolgimento della prima prova orale avvenga presso uffici collocati in circondari diversi da quello ove ha sede della Corte di appello la norma sopra citata

dispone che si debba tenere conto della residenza del candidato. Sul punto, tuttavia, è necessario precisare che il criterio generale di appartenenza del candidato, ai fini del procedimento, è chiaramente sempre e solo quello dell'art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Di contro, il profilo della residenza richiamato dall'art. 4, comma 3, è solo un parametro organizzativo ed empirico successivo, interno e facoltativo (e quindi eventuale), relativo non all'individuazione della sottocommissione della singola Corte esaminatrice, ma alla sede logistica materiale di presenza fisica del candidato, ma sempre nel rispetto del criterio della Corte ex art. 45, comma 3 cit., unico criterio esistente per stabilire la sottocommissione che interrogherà il singolo candidato da remoto. Ciò chiaramente alla luce di una esigenza di distribuzione sul territorio e di limitazione della mobilità.

La norma è, in tal senso, chiara nel supporre che la residenza sia interna al distretto della Corte ex art. 45 citato, non contenendo disposizioni idonee a derogare a tale criterio. Evidentemente, poi se la residenza del candidato dovesse essere in un comune non rientrante nel distretto di Corte del tirocinio, il criterio non potrà operare e non potrà tenersi alcun conto della residenza ai fini dell'individuazione della sede ove far svolgere la prova.

Le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 3 e 4, comma 3, impongono alcune precisazioni.

Innanzitutto, occorre distinguere le diverse fasi della procedura, in quanto, mentre la facoltà di avvalersi di personale di altre amministrazioni per l'incarico di segretario ai sensi dell'art. 3, comma 3, è riferita all'intera procedura, la possibilità di svolgimento della prova presso uffici giudiziari o i consigli dell'ordine del distretto è tendenzialmente limitata alla sola prima prova orale; infatti, alla luce del quarto comma dell'art. 4, la seconda prova orale dovrebbe tenersi secondo le regole previgenti presso ciascun distretto di Corte di appello e davanti ad una commissione istituita presso la stessa Corte di appello. La norma, tuttavia, prevede, ovviamente in base all'andamento dell'emergenza sanitaria, che anche per la seconda prova orale i commissari componenti la sottocommissione possano esaminare il candidato collegandosi da remoto; in tal caso, e solo in tale ipotesi, lo svolgimento della prova (intendendosi per tale il luogo fisico dove devono essere presenti il candidato e il segretario della commissione) può essere decentrato presso gli uffici giudiziari o presso i consigli dell'ordine del distretto.

La possibilità che il Presidente della Corte di appello per la funzione di segretario della sottocommissione si avvalga di *personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione* (art. 3, comma 3), purché in servizio presso un ente collocato nel distretto, sussiste per tutte le fasi della procedura e a prescindere dal fatto che la sottocommissione operi in presenza o da remoto; l'utilizzo di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia è subordinato al consenso dell'amministrazione di appartenenza. In tal caso, qualora il Presidente di Corte di appello ritenga necessario avvalersi di personale esterno a quello in servizio presso gli uffici giudiziari, dovrebbe avviare una interlocuzione con le amministrazioni interessate.

Si sottolinea l'importanza, ai fini della corretta gestione dell'esame, della figura del segretario: essendo l'unico soggetto presente unitamente al candidato, spetta a lui verificare la conformità dei testi usati dal candidato e controllare che questi non si avvalga di testi o altri strumenti non consentiti, segnalando prontamente al presidente della sottocommissione eventuali irregolarità (art. 2, commi 4 e 5). Al segretario, inoltre, spetta il compito di redigere il verbale della prova di esame, dando atto delle operazioni compiute e dell'esito della prova, di dare lettura del verbale al candidato e di sottoscriverlo (art. 5).

Al fine di incentivare la massima disponibilità del personale allo svolgimento dei turni di segreteria, si evidenzia che l'art. 6 del decreto-legge n. 31/2021 prevede la corresponsione di un gettone di presenza, aggiuntivo rispetto ai compensi fissi previsti dal d.P.C.M. del 1999, anche in

favore del segretario della commissione, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore. Il gettone di presenza, a carico del Ministero della giustizia, spetta in favore di tutto il personale che svolga funzioni di segretario, a prescindere dall'amministrazione di appartenenza; in senso opposto, eventuali ulteriori costi per il personale (straordinario, trasferte, ecc.) rimarranno a carico dell'amministrazione di appartenenza.

In conclusione, per quanto riguarda la prima prova orale, ciascuna Corte di appello dovrà contestualmente gestire i rapporti con la Corte di appello ove è istituita la sottocommissione che dovrà esaminare da remoto il candidato e predisporre i locali, gli strumenti e il personale per la funzione di segretario della sottocommissione per l'espletamento della prova. In concreto, lo svolgimento della prova potrà avvenire o presso i locali della stessa Corte di appello, ovvero presso i locali di tutti gli uffici giudiziari e consigli dell'ordine dislocati nel distretto; il personale che dovrà svolgere funzioni di segretario potrà essere individuato o tra i dipendenti della stessa Corte di appello ovvero tra i dipendenti di tutti gli uffici giudiziari e dei consigli dell'ordine; infine, e questo a prescindere dal luogo ove viene espletato l'esame, le funzioni di segretario possono essere svolte, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, da un dipendente di qualunque altra pubblica amministrazione del distretto. Per quanto riguarda la seconda prova orale, invece, la stessa verrà sostenuta davanti ad una sottocommissione istituita presso la stessa Corte di appello del candidato; anche in questa fase per lo svolgimento delle funzioni di segretario ci si potrà avvalere di personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine e le altre pubbliche amministrazioni del distretto; qualora l'esame non avvenga in presenza ma tramite collegamento della commissione da remoto, lo stesso non dovrà necessariamente essere svolto presso i locali della Corte di appello, ma potrà avvenire presso tutti gli uffici giudiziari e i consigli dell'ordine del distretto.

Si segnala, infine, che con il d.m. attuativo, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge citato, di imminente adozione saranno fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19 e alle modalità di comunicazione della scelta da parte del candidato delle materie su cui sostenere le prove orali.

In occasione dell'emanazione di tale decreto, le SS.LL. saranno invitate ad un incontro da remoto di interlocuzione sui temi in discorso.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione, si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 30 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minuto